



CENTRO STUDI "ALBERTO PISANI"

della Camera Penale di Roma



CENTRO STUDI ALBERTO PISANI

della CAMERA PENALE DI ROMA

Direttore Avv. Prof. Filippo Dinacci

RASSEGNA MENSILE n. 4

(1 gennaio – 31 gennaio 2024)

Coordinatrice Avv. Graziella Colaiacomo

***Componenti redazione:
Avv. Emanuele Antonini
Avv. Vincenzo Arrigo
Avv. Petra Gay
Avv. Alessia Mastrovito
Avv. Mattia Romano***

INDICE:

- 1. Novità legislative.**
- 2. Decisioni della Corte Costituzionale.**
- 3. Giurisprudenza: decisioni della Corte Suprema di Cassazione.**
- 4. Giurisprudenza: Focus "Cartabia".**
- 5. Diritto sovranazionale.**

1. Novità legislative (a cura di *Mattia Romano*)

.I.

L. 26 dicembre 2023, n.206: *Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*

In data 11 gennaio u.s. è entrata in vigore la L. 206/2023, pubblicata sulla [GU n. 300 del 27 dicembre 2023](#) in materia di tutela del *made in Italy*.

Per quel che è d'interesse, si segnala che il capo III della legge ha novellato svariate disposizioni del codice penale e del codice di rito.

In primo luogo, mediante una modifica dell'art. 51 c.p.p., si prevede la competenza della Procura distrettuale per il delitto p. e p. dall'art. 517-*quater* c.p. (Art. 49 L. 206/2023).

Viene, peraltro, attinta da novella la norma incriminatrice di cui all'art. 517 c.p., prevedendo la rilevanza penale altresì della detenzione ai fini di vendita (Art. 52 L. 206/2023).

Si segnala altresì la modifica dell'art. 260 c.p.p., per cui a norma della nuova formulazione del co. 3-*bis* «L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato» e del successivo comma 3-*ter* ove viene aggiunto il riferimento alle merci "usurpative" e si prevede l'obbligo di distruzione nel termine di tre mesi delle merci sequestrate nell'ambito di procedimenti a carico di ignoti (Art. 53 L. 206/2023).

A norma dell'art. 54 della Legge in esame viene, inoltre, previsto che ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati «nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso».

Infine, gli artt. 55 e 56 della legge prevedono rispettivamente la possibilità di espletare operazioni sotto copertura per l'accertamento delle fattispecie di cui all'art. 517-*quater* c.p. e che «nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale».

.II.

D.M. 15 dicembre 2023: *Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023*

Con il D.M. 15 dicembre 2023, pubblicato in [G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024](#), il Ministero della Giustizia ha eliminato l'incompatibilità tra mediatore civile e familiare e mediatore penale ed ha limitato al circondario del tribunale, anziché al distretto di Corte d'appello, l'incompatibilità tra l'attività di avvocato e quella di mediatore penale per coloro che hanno entrambe le abilitazioni.

.III.

D.Lgs. 6 dicembre 2023 n. 224: *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n.1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e(UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE,2014/59/UE e (UE) 2017/1132.*

Con il Decreto in epigrafe, pubblicato in [G.U. n. 12 del 15 gennaio 2024](#), sono state apportate alcune modifiche d'interesse ai fini della presente rassegna.

In particolare, è stata apportata una modifica alle fattispecie penali previste dal Codice Civile in materia di reati societari, segnatamente all'art. 2638 c.c. ove il comma 3-bis è stato sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».

È stato, peraltro, previsto che salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 c.p., la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del suddetto decreto legislativo e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.

.IV.

L. 22 gennaio 2024 n. 6: *Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies,635 e 639 del codice penale*

Con la Legge in epigrafe, pubblicata in [G.U. n. 19 del 24 gennaio 2024](#), il legislatore ha introdotto delle modifiche alla normativa in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

In specie, all'art. 1 sono state previste delle severe sanzioni amministrative per le suddette condotte, mentre nei successivi articoli sono state previste delle novelle alle fattispecie penali già esistenti.

All'articolo 635 c.p., il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».

All'articolo 639 c.p., invece, la multa di cui al primo comma è stata aumentata nel massimo ad euro 309, mentre al secondo comma è stato aggiunto il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro». Infine, dopo il terzo comma, è stato inserito il seguente comma: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

.V.

Rettifiche: *Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217*

Il Ministero della Giustizia ha provveduto a rettificare, con provvedimento pubblicato in [G.U. n.7 del 10 gennaio 2024](#), il D.M. in epigrafe, effettuando un'errata *corrigé* dell'articolo 3, comma 8. In particolare, al terzo rigo, è stato emendato l'erroneo riferimento al comma 3 in luogo che al comma 2.

2. Decisioni della Corte Costituzionale (a cura di Vincenzo Arrigo)

[Sentenza 10 / 2024](#) del 6.12 2023. (dep. 26.01.2024)

Udienza pubblica del 5 dicembre 2023, Pres. Barbera, Red. Petitti.

Norme impugnate: Art. 18 della legge 26/07/1974 n. 354.

Oggetto: Ordinamento penitenziario - Colloqui dei detenuti - Mancata previsione che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Con la sentenza 2017 – 2023 la Corte ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.*

Di seguito il link utile per scaricare il [comunicato](#) emesso al riguardo dalla Corte il 26 gennaio 2024.

3. Giurisprudenza: decisioni della Suprema Corte di Cassazione (a cura di Emanuele Antonini e Petra Gay)

[Sezione I penale, 21 settembre 2023-3 gennaio 2024, sentenza n. 184, Pres. Boni-Rel. Cappuccio](#)

Reato permanente a contestazione aperta – Computo del termine di prescrizione – Identificazione del *tempus commissi delicti* – Emissione della sentenza di primo grado – Eccezione

Il *tempus commissi delicti* di un reato permanente, quale il reato associativo, a contestazione aperta si estende sino all'emissione della sentenza di primo grado, salvo il caso in cui il Tribunale, in sentenza, abbia inteso «chiudere», sulla base di quanto concretamente emerso in dibattimento, la contestazione associativa, indicando la data di cessazione della condotta illecita. In questo caso il termine di prescrizione decorre dalla data così indicata e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo eventuali

condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antiggiuridica, essere contestate in altro procedimento.

Sezione I penale, 25 ottobre 2023-3 gennaio 2024, sentenza n. 197, Pres. Calaselice-Rel. Russo
Istanza di semilibertà – Condizioni per l'accoglimento – Prognosi di reinserimento sociale – Risarcimento del danno

Non è censurabile la decisione del Tribunale di Sorveglianza che abbia respinto l'istanza di semilibertà ritenendo di non poter formulare una prognosi di positivo reinserimento sociale in quanto il condannato non si è attivato per eliminare le conseguenze di ordine civile derivante dal delitto di omicidio commesso (Fattispecie in cui la Corte ha avallato il diniego del Tribunale di Sorveglianza, che ha escluso la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società per la mancanza di risarcimento del danno, astrattamente possibile in considerazione delle condizioni economiche del condannato, e per il disinteresse mostrato da quest'ultimo nei confronti delle vittime del reato).

I sezione penale, 27 ottobre 2023-4 gennaio 2024, sentenza n. 373. Pres. Boni-Rel. Centonze
Misure alternative alla detenzione – Presupposti – Completa emenda e totale esclusione della pericolosità sociale – Esclusione

Le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità sociale, che, invece, costituiscono l'obiettivo del processo di rieducazione, ma postulano, più limitatamente, l'esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l'intrapresa del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato.

Sezione I penale, 7 novembre 2023-4 gennaio 2024, sentenza n. 386, Pres. Boni-Rel. Aprile.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Associazione per delinquere - Distanza temporale tra la commissione dei reati fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Specifici elementi fattuali - Necessità - Ragioni.

In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Sezione I penale, 9 novembre 2023-4 gennaio 2024, sentenza n. 391, Pres. Boni-Rel. Centonze.
Impugnazioni - Cassazione - In Genere - Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Errore di fatto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "*ratio decidendi*" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo).

Sezione I penale, 23 novembre 2023-5 gennaio 2024, sentenza n. 425, Pres. Boni-Rel. Aprile.
Atti e provvedimenti del giudice - Ordinanza - Irrevocabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità. (Fattispecie relativa a un provvedimento, emesso in sede di esecuzione, con cui era

stata revocata la precedente ordinanza di riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze).
La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

Sezione I penale, 29 novembre 2023-5 gennaio 2024, sentenza n. 437, Pres. Casa-Rel. Russo.
Legittimo impedimento - Istanza di rinvio basata su certificato di ricovero privo dell'indicazione della patologia e della durata della malattia – Dedotte ragioni di “privacy” – Irrilevanza ai fini del rinvio – Onere per la parte di provare la causa dell'impedimento – Sussistenza – Diniego del rinvio dell'udienza – Legittimità - Fattispecie.

In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleggi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).

La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

[I sezione penale, 27 giugno 2023-8 gennaio 2024, sentenza n. 496, Pres. Centofanti-Rel. Filocamo.](#)
Giurisdizione penitenziaria – Fase di gravame – Verifica "attualizzata" dei presupposti della decisione in sede di reclamo – Necessità.

Il giudice del reclamo non può limitare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione del provvedimento impugnato, competendo allo stesso, ove necessario, l'esame delle sopravvenienze istruttorie. Ed infatti, la giurisdizione penitenziaria - le cui decisioni sono sempre "*allo stato degli atti*" – si caratterizza, anche in fase di gravame, per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata i quali sono in costante e fisiologica evoluzione.

[I sezione penale, 27 giugno 2023-8 gennaio 2024, sentenza n. 497, Pres. Centofanti-Rel. Filocamo.](#)
Affidamento in prova ex d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, contenente norme di attuazione della Decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio europeo, 27 novembre 2008 – Esecuzione all'estero – Ammissibilità.

L'affidamento in prova si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, come tale assimilabile a una "sanzione sostitutiva", per come tale categoria è descritta dall'art. 2 lett. e) D. Lgs., ossia una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni. Sicché, per come ne sono strutturati i contenuti, non vi sarebbero effettivi impedimenti alla sua esecuzione nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio per nuovo esame l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che ha dichiarato inammissibile l'istanza di misura alternativa a motivo dell'assenza di un domicilio valido in Italia dell'istante, intestatario di una residenza in Germania presente all'AIRE).

[I sezione penale, 5 ottobre 2023-17 gennaio 2024, sentenza n. 2077, Pres. Mogini -Rel. Magi.](#)
Reato - Delitto tentato (tentativo) - Impedimento volontario dell'evento - Recesso attivo - Volontarietà della condotta impeditiva - Concorrente volontà di alterare le prove - Compatibilità - Fattispecie.

In tema di tentativo, il recesso attivo presuppone la volontarietà della condotta oggettivamente volta ad impedire l'evento, che non è esclusa dalla concorrente volontà di alterare le prove fornendo una diversa versione dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso tale diminuzione in un caso in cui l'imputato, dopo aver colpito la vittima al torace con più coltellate, l'aveva portata al pronto soccorso, ove aveva fornito una diversa rappresentazione dell'accaduto).

Sezione I penale, 12 ottobre 2023-19 gennaio 2024, sentenza n. 2358, Pres. Boni-Rel. Casa.
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione - Detenuta madre – Applicazione della detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena – Inidoneità del domicilio – Applicabilità della detenzione domiciliare “speciale” ex art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen.

– Condizioni.

In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 c.p. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, è applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

Sezione II sezione penale n. 2 – 2024

Inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter c.p.p. – Dichiarazione o elezione di domicilio – Caso in cui nel grado precedente non si sia proceduto *in absentia* dell'imputato – Esclusione.

La dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell'articolo 851, comma 1-quater, c.p.p. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato si sia proceduto *in absentia*.

La motivazione integrale della sentenza non è ancora disponibile, non essendo stata ancora pubblicata.

[Sezione II penale, 13 dicembre 2023-23 gennaio 2024, sentenza n. 2885, Pres. Beltrani-Rel. Messini D'Agostini.](#)

Elemento soggettivo del reato – Prova – Delitto di riciclaggio – Amministratore formale di una società – Consapevolezza in ordine alle operazioni dissimulatorie della provenienza delittuosa del bene – Responsabilità penale derivante dalla carica ricoperta – Esclusione – Prova della compartecipazione materiale e morale al fatto contestato – Necessità.

In tema di penale responsabilità dell'amministratore formale di una società va escluso che lo stesso debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell'ambito dell'attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione.

[Sezione II penale, 30 novembre 2023-26 gennaio 2024, sentenza n. 3129, Pres. Beltrani-Rel. Borsellino.](#)

Sentenza della Corte di cassazione – Motivazione di particolare complessità – Applicabilità della previsione di cui all'art. 544, comma 3, c.p.p. – Sussistenza – Ragioni.

Il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, c.p.p., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, c.p.p. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, "di particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronuncia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 344-bis, comma 8, c.p.p.).

[Sez. IV, sentenza 29 novembre 2023 – 9 gennaio 2024, n. 636, Pres. Di Salvo – Rel. Mari](#)

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità ai giudizi pendenti in appello – Condizioni – Richiesta dell'imputato – Necessità – Obbligo di motivazione correlato – Sussistenza – Condizioni.

L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis c.p. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello. La richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare sul punto; con la conseguenza che la relativa statuizione - positiva o negativa - laddove connotata da motivazione manifestamente illogica potrebbe essere oggetto di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Sez. IV, sentenza 29 novembre 2023 – 9 gennaio 2024, n. 640, Pres. Di Salvo – Rel. Serrao

Causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. - Riqualificazione del fatto in un reato procedibile a querela - Applicabilità nel giudizio di appello - Condizioni - Fattispecie.

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter c.p. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente.

Sez. V, sentenza 7 novembre 2023 – 10 gennaio 2024, n. 1144, Pres. Pezzullo – Rel. Masini

Sentenza - Spese relative all'azione civile - Valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo - Necessità - Ragioni - Mero deposito di conclusioni e nota spese - Condanna dell'imputato alle spese relative all'azione civile - Esclusione - Ragioni.

In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, co. 1 c.p.p. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.

La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

Sez. V, sentenza 20 dicembre 2023 – 10 gennaio 2024, n. 1243, Pres. Miccoli – Rel. De Marzo

Delitto di tortura – Aggravato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. – Configurabilità – Condizioni.

In tema di reati contro la persona, è configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell'art. 613-bis, co. 4, c.p. nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall'agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.

La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

Sez. IV, sentenza 12 dicembre 2023 – 12 gennaio 2024, n. 1436, Pres. Dovere – Rel. Serrao

Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato – Sussistenza.

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Sez. IV, sentenza 21 novembre 2023 – 12 gennaio 2024, n. 1441, Pres. Dovere – Rel. Cirese

Impugnazioni - Impugnazione con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Inammissibilità - Condizioni - Valutazione del contenuto dell'atto e della intenzione dell'impugnante - Necessità - Fattispecie.

L'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo al di là dell'apparente "nomen juris" alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Sez. IV, sentenza 22 novembre 2023 – 17 gennaio 2024, n. 1929, Pres. Piccialli – Rel. Giordano

Colpa – Causalità della colpa – Principio di affidamento – Operatività – Presupposto oggettivo – Concausalità colposa – Altre condizioni – Imprevedibilità comportamento incauto – Condizioni.

In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni

concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).

Sez. IV, sentenza 28 novembre 2023 – 17 gennaio 2024, n. 1940, Pres. Ciampi – Rel. Vignale
Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Lavorazioni in quota - Obbligo di garantire la stabilità del ponteggio ex art. 136 d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori al momento della verifica dell'evento.

La sentenza integrale non è disponibile perché in fase di valutazione per l'oscuramento.

Sez. V, sentenza 29 novembre 2024 – 24 gennaio 2024, n. 3117, Pres. Pezzullo – Rel. Pilla
Art. 583-quater, co. 1, c.p. – Fattispecie autonoma di reato – Sussistenza – Circostanza aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di lesioni personali – Esclusione.

In tema di delitti contro la persona, la previsione dell'art. 583-quater, co. 1, c.p. configura una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p.

La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

Sez. V, sentenza 20 ottobre 2024 – 26 gennaio 2024, n. 3211, Pres. Pezzullo – Rel. Giordano
Delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali – Configurabilità – Condizioni.

Il delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali, previsto all'art. 623 c.p., è configurabile ogniqualvolta sia indebitamente rivelato un segreto riguardante anche una sola parte del processo produttivo, non essendo necessario che la rivelazione stessa attenga a tutte le componenti del prodotto.

Responsabilità da reato degli enti – Controllo ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 – Nozione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la nozione di controllo di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non coincide con quella di controllo della società delineata dall'art. 2359 cod. civ., ma ricomprende anche l'attività di vigilanza o, comunque, di verifica e incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella svolta dai sindaci o dagli altri soggetti a ciò formalmente deputati.

Sez. IV, sentenza 23 novembre 2024 – 29 gennaio 2024, n. 3381, Pres. Ciampi – Rel. Bellini
Reati stradali - Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Concorso materiale - Possibilità - Ragioni.

I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo, autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse.

La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

Sez. VI, sentenza 22 novembre 2023 – 3 gennaio 2024, n. 213, Pres. De Amicis – Rel. Gallucci
Misure di sicurezza patrimoniali - Reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Confisca - Modifica dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera del d.l. n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 159 del 2023 - Applicazione retroattiva - Limiti.

In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotta dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., si applica

retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, co. 1 c.p., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.

Sez. VI, sentenza 22 novembre 2023 – 8 gennaio 2024, n. 611, Pres. De Amicis – Rel. Criscuolo
Ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto – Modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 all'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Condizioni.

In tema di indagini preliminari, ha affermato che l'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2023, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto da privati, dal datore di lavoro o sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.

Sez. VI, sentenza 16 novembre 2023 – 18 gennaio 2024, n. 2319, Pres. De Amicis – Rel. Di Nicola Travaglini

Cause di giustificazione – Stato di necessità – Configurabilità nei confronti di persona vulnerabile, vittima di tratta, costretta ad effettuare un trasporto di stupefacenti – Sussistenza – Ragioni.

In tema di cause di giustificazione, ha affermato che, in conformità ad un'interpretazione dell'art. 54 c.p. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all'art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando 11 della medesima, risulta configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto “vittima di tratta” e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza possibilità di ricorrere alla protezione dell'Autorità.

La sentenza non è ancora disponibile poiché in fase di oscuramento.

Sez. VII, ordinanza 7 dicembre 2023 – 12 gennaio 2024, n. 1585, Pres. Di Nicola – Rel. Calaselic
Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Termini - Disciplina emergenziale pandemica - Udienza non partecipata – Applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Condizioni – Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis c.p.p.

4. Giurisprudenza: *Focus Cartabia* (a cura di *Graziella Colaiacomo*)

FOCUS CARTABIA

CORTE DI CASSAZIONE

DIRITTO PROCESSUALE

[Sez. V, sentenza 9 gennaio 2024 – 1 febbraio 2024 n. 4613, - Pres. Miccoli – Rel. Cananzi](#)

Decreto penale di condanna - Opposizione – Art. 461 c.p.p. – Applicabilità artt. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Esclusione.

In relazione all'atto di opposizione a decreto penale di condanna non trova applicazione la disciplina dell'art. 581, c. 1-ter e 1-quater, c.p.p. in quanto l'art. 461, c. 1, richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, previste dall'art. 582, e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581, cosicché, all'estensione della disciplina delle impugnazioni osta sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia anche l'equiparazione tout court dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va invece operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis.

[Sez. I, sentenza 19 settembre 2023 – 11 gennaio 2024 n. 1296, - Pres. Boni – Rel. Filocamo](#)

Decreto penale di condanna – D. lgs n. 150/2022 – Notifica successiva alla novella legislativa - Applicabilità art. 460 c. h-ter c.p.p.

La novella legislativa introdotta che ha previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole in caso di mancata opposizione al decreto penale di condanna è norma di carattere processuale con effetti sostanziali che, proprio in relazione ai predetti effetti, deve trovare applicazione, ex art. 2 c. IV c.p., laddove la notifica del decreto penale di condanna sia intervenuta successivamente.

[Sez. II, sentenza 17 novembre 2023 – 31 gennaio 2024 n. 4237, - Pres. Beltrani – Rel. D'Auria](#)

Giudizio abbreviato – Riduzione della pena ex art 442 c. 2 bis c.p.p. a seguito di mancata impugnazione – Impugnazione proposta prima della riforma – Applicazione.

La riduzione di pena nella misura di un sesto, conseguente ai sensi del c. 2-bis dell'art. 442 c.p.p. alla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nel mancato esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l'art. 442, c. 2-bis, c.p.p., pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica - a mente dell'art. 2, c. IV c.p. - anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/22.

[Sez. VI, sentenza 7 novembre 2023 – 3 gennaio 2024 n. 223, - Pres. Di Stefano – Rel. Ricciarelli](#)

Impugnazioni - Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. Applicabilità in caso di impugnazione di ordinanze – Esclusione.

È di tutta evidenza come l'art. 581, c. 1-quater, c.p.p., faccia riferimento al rilascio di mandato dopo la pronuncia della sentenza: ciò implica che, ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (elezione di domicilio e specifico mandato), l'impugnazione debba essere riferibile ad una sentenza e non ad un'ordinanza.

Sulla scorta di tali premesse la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso - proposto avverso una ordinanza della Corte di Appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in mancanza dei presupposti di cui all'art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. (e non già avverso una sentenza) - seppur non accompagnato da elezione o dichiarazione di domicilio o dal conferimento di specifico mandato al difensore, fosse di per sé prima facie ammissibile. La Corte ha poi, peraltro, rigettato il ricorso (posto che l'appello era stato proposto in mancanza dei requisiti di cui all'art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p.)

[Sez. VI, sentenza 7 dicembre 2023 – 18 gennaio 2024 n. 2323, - Pres. De Amicis – Rel. Amoroso](#)

Impugnazioni - Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Dichiarazione di assenza antecedente alla Riforma Cartabia – Rilevanza ai fini della nuova disciplina ex art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Esclusione.

Se è pur vero che la nuova disciplina dell'assenza in appello di cui all'art. 598-ter c.p.p. non può trovare applicazione per i processi rispetto ai quali, anche in primo grado, la dichiarazione di assenza sia stata già resa alla data del 30 dicembre 2022 (ex art. 89, comma 3 cit.), tuttavia, ciò non esclude, qualora l'imputato appellante sia rimasto assente anche nel solo giudizio di appello, che l'impugnazione con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nel giudizio di appello debba anch'essa sottostare alla disciplina

generale delle forme dell'impugnazione di cui all'art. 581 c.p.p., come novellato dall'art. 33 del d.lgs. n.150/2022 cit., in applicazione della normativa transitoria sopra richiamata, che espressamente ne prevede l'immediata applicazione proprio per le disposizioni degli articoli 157-ter, c. 3, 581, c. 1-ter e 1-quater, 585, c. 1-bis, e 175, c.p.p., tutte riferite, direttamente o indirettamente, alle formalità dell'impugnazione.

[Sez. VI, sentenza 7 dicembre 2023 – 18 gennaio 2024 n. 2323, - Pres. De Amicis – Rel. Amoroso](#)

Impugnazioni - Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Ricorso per cassazione – Elezione di domicilio – Necessità – Presupposti.

La disposizione di cui al c. 1-quater dell'art. 581 principio c.p.p. sebbene preveda che nel mandato difensivo rilasciato successivamente alla sentenza impugnata sia contenuta anche la elezione/dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non impone che tale ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione sia necessaria quando lo specifico mezzo di impugnazione preso in considerazione ne renda superflua ed inutile l'applicazione.

(Sulla scorta del richiamato principio la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 581, c. 1-quater, c.p.p., in quanto non contenente lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, a prescindere dalla mancanza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato, che non rileva, trattandosi di ricorso proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, il che esclude la necessità della notificazione dell'avviso di udienza nei confronti dell'imputato).

[Sez. III, sentenza 16 gennaio 2024 – 31 gennaio 2024 n. 4233, - Pres. Sarno – Rel. Paziienza](#)

Impugnazioni - Art. 581 c. 1 ter c.p.p. – Elezione di domicilio – Imputato arresti domiciliari – Applicazione – Esclusione.

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, c. 1-ter, c.p.p., novellato dall'art. 33, c-1, lett. d), del d.lgs. n. 150/22, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto.

Nessuna differenza può prospettarsi nell'applicazione di tale interpretazione tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari, anche al fine di evitare possibili violazioni dell'art. 6 CEDU.

[Sez. III, ordinanza 15 gennaio 2024 – 2 febbraio 2024 n. 4800, - Pres. Petruzzellis – Rel. Messini D'Agostini](#)

Impugnazioni - Art. 581 c. 1 quater c.p.p. – Dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610 c. 5 bis c.p.p.

Nel caso di ricorso per cassazione proposto da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, è possibile dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis c.p.p. Ritiene il Collegio che il contrasto tra le due disposizioni - art. 610 c. 5 bis c.p.p. e art. 591 c. 1 c.p.p. - sulla base di una interpretazione sistematica, vada risolto dando prevalenza alla prima che consente detta procedura nelle ipotesi di difetto di legittimazione, potendosi ritenere che il riferimento all'art. 581 nella sua interezza, in detto comma, sia rimasto invariato solo per difetto di coordinamento tra norme e, quindi, che debba intendersi escluso dal divieto di applicazione della procedura de plano il caso di inammissibilità previsto dal c. 1 quater dell'art. 581 c.p.p.

[Sez. I, sentenza 12 ottobre 2023 – 12 gennaio 2024 n. 1533, - Pres. Boni – Rel. Casa](#)

Ricorso per cassazione – Difetto condizione di procedibilità – D. lgs. 150/22 – Effetti.

In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 n. 150/22, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

[Sez. V, sentenza 28 settembre 2023 – 9 gennaio 2024 n. 809, - Pres. Sabeone - Rel. Francolini](#)

Sentenza ndp per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - Art.

420 quater c.p.p. - Assenza dell'imputato – Presupposti.

L'art. 23, c.1, lett. e), d. lgs. 15/2022, ha modificato l'art. 420- quater c.p.p. prevedendo il nuovo istituto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, in luogo della sospensione del processo per assenza dell'imputato (prevista dallo stesso articolo nella precedente formulazione).

Sulla scorta della normativa richiamata deve evidenziarsi come possa procedersi in assenza solo se consti la conoscenza da parte dell'imputato del processo, segnatamente della vocatio in ius, e non del procedimento (segnatamente della fase delle indagini preliminari), e che la mancata comparizione dell'imputato sia frutto di una scelta volontaria di non parteciparvi: sotto tale profilo la riforma ha inteso disporre in conformità alla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e a ben vedere ha prediletto gli approdi della giurisprudenza di legittimità che aveva individuato il presupposto per procedere in assenza (già alla luce della disciplina anteriore) in una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio.

Sulla scorta del principio sopra richiamato la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal PM. avverso la sentenza emessa dal GUP ex art. 420 quater c.p.p. relativo ad una vicenda nella quale l'imputato, durante la fase delle indagini preliminari, aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso legale che antecedentemente all'esercizio dell'azione penale, aveva rinunciato al mandato giustificando detta rinuncia con la mancanza di contatti con il proprio assistito.

5. Diritto sovranazionale (a cura di *Alessia Mastrovito*)

Causa C-58/22: «Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Azioni penali esercitate in rem – Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero – Ammissibilità di ulteriori azioni penali esercitate in personam per i medesimi fatti – Condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una sentenza penale definitiva – Necessità di un'istruzione approfondita – Mancata audizione di un eventuale testimone – Mancata audizione della persona interessata in qualità di “indagato”»
CELEX: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0058&qid=1707313076703>

In data 25 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione) si è pronunciata sulla **Causa C-58/22** avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Craiova (Corte d'appello di Craiova, Romania), vertente sull'interpretazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), letto in combinato disposto con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

La domanda è stata proposta nell'ambito di un procedimento penale avviato in Romania a carico di un soggetto per “corruzione passiva”, dopo che nei confronti del medesimo era stata emessa richiesta di archiviazione e conseguente provvedimento di accoglimento in relazione a fatti analoghi ascritti a titolo di estorsione.

Il giudice del rinvio si interroga in merito alla interpretazione che deve essere data del principio del *ne bis in idem*, ai sensi dell'articolo 50 della Carta, sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio del *ne bis in idem*, come garantito dall'articolo 50 della [Carta], in combinato disposto con gli obblighi incombenti alla Romania di rispettare i parametri enunciati nell'allegato della decisione 2006/928], debba essere interpretato nel senso che una decisione di archiviazione, emessa dalla procura successivamente all'acquisizione delle prove essenziali nella relativa causa, precluda un'altra azione penale per lo stesso fatto, pur con una diversa qualificazione giuridica, nei confronti della stessa persona, in quanto la decisione è definitiva, salvo nei casi in cui si constati l'insussistenza della circostanza posta a fondamento dell'archiviazione oppure siano emersi fatti o circostanze nuovi da cui risulti che sia venuta meno la circostanza posta a fondamento dell'archiviazione».

*

La Corte di Giustizia Europea, previo approfondimento dei concetti di *bis* e *idem* come interpretati a livello sovranazionale alla luce dei propri principi, così si è pronunciata:

Il principio del *ne bis in idem* sancito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

deve essere interpretato nel senso che:

una persona non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi di tale articolo 50, in conseguenza di un'ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato.